



Prot. n. 00212/2022

Registro dei Provvedimenti

N. 11 del 21 luglio 2022

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 21 luglio 2022, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto, Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dott.ssa Martina Franciosi, Segretario Verbalizzante;

RILEVATA l'assenza dell'Avv. Elia Santi, comunque astenuto da ogni trattazione e deliberazione in ordine al presente procedimento, come da documentazione posta agli atti;

VISTO il reclamo presentato a questa Autorità Garante in data 22 aprile 2022 (nostro Prot. n.00090/2022) dall'Avv. OMISSIS, quale procuratore del Sig. OMISSIS, nei confronti della Sig.ra OMISSIS, con il quale si chiedeva all'Autorità Garante di effettuare una disamina in merito all'installazione delle telecamere poste presso l'abitazione sita in Via OMISSIS;

VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

VISTA la documentazione in atti, ed in particolare:

VISTA la nota del 25 aprile u.s. (nostro Prot. n.00096/2022), con cui l'Autorità Garante chiedeva alla Sig.ra OMISSIS informazioni in merito all'impianto di videosorveglianza dalla stessa installato presso la propria abitazione;

VISTA la risposta pervenuta in data 25 maggio u.s. (nostro Prot. n. 00146/2022), con cui la Sig.ra OMISSIS forniva riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità Garante;

VISTO il verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 09 giugno u.s. (nostro Prot. n. 00160/2022) presso l'abitazione sita in Via OMISSIS;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.171/2018, *"la presente legge stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati"*;

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

CHE ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 171/2018, *"chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"*;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della L. 171/2018, i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali;

CHE ai sensi dell'art. 4, comma 2, *"il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo"*;

CHE ai sensi dell'art. 6, comma 1, *"qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali"*

RILEVATO

CHE gli accertamenti eseguiti in data 09 giugno u.s. alla presenza dell'Esperto Amministrativo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Dott.ssa Martina Franciosi, dell'Operatore Specializzato Amministrativo Sig. Vilma Zannoni, del OMISSIS del Corpo della Gendarmeria OMISSIS, della Sig.ra OMISSIS e del Sig. OMISSIS, dell'Avv. OMISSIS quale procuratore del Sig. OMISSIS, come risulta dal verbale n. 06 del 09 giugno u.s. (nostro Prot. n. 00160/2022) - hanno messo in evidenza che:

- a) il sistema è stato acquistato dalla Sig.ra OMISSIS - che ne è la proprietaria - prima dell'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2018 n. 171, e più precisamente il 17 luglio 2018 presso OMISSIS, come da fattura n. OMISSIS allegata al Prot. n. 00146/2022;
- b) la Sig.ra OMISSIS in data 23 maggio u.s. dichiarava che l'impianto è stato installato dalla ditta OMISSIS, come risulta dal nostro Prot. n. 00146/2022, senza tuttavia darne riscontro alcuno tramite la produzione di ricevuta di pagamento;
- c) l'impianto si compone di n. 5 telecamere fisse che inquadrano aree di proprietà esclusiva della Sig.ra OMISSIS, aree di proprietà comune ai Sig.ri OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (particella n. OMISSIS) ed una porzione di proprietà esclusiva della Sig.ra OMISSIS, senza che risulti agli atti alcun consenso validamente espresso in forma scritta;
- d) le telecamere vengono tenute accese 24 ore su 24;
- e) le immagini sono liberamente accessibili mediante accesso ad apposita applicazione installata sul dispositivo cellulare;
- f) in sede di accertamento la Sig.ra OMISSIS dichiarava - come riportato nel verbale n. 06 del 9 giugno u.s. - che le immagini vengono visionate solo qualora strettamente necessario;

REPUBBLICA DI SAN MARINO



- g) è stata rilevata la presenza di un solo cartello a segnalazione delle n.5 telecamere, situato nell'area di ripresa di una di queste;
- h) preso atto delle motivazioni che hanno condotto la Sig.ra OMISSIS all'acquisto ed all'installazione dell'impianto di videosorveglianza – come da nostro Prot. n. 00146/2022 - durante l'espletamento delle attività di sopralluogo non è emersa l'esistenza di una particolare e cogente esigenza di tutela tale da giustificare la compromissione del diritto alla protezione dei dati personali;

CHE, in base ad una complessiva valutazione degli elementi sopra indicati nonché della documentazione acquisita, emerge che il descritto trattamento risulta, per alcuni profili, non conforme alla L. 171/2018 indicante la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO

CHE, in conformità al principio di responsabilizzazione contenuto all'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, ed alle indicazioni in materia di videosorveglianza che questa Autorità Garante ha a suo tempo disposto:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a video sorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le

REPUBBLICA DI SAN MARINO



modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;

- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE

Dichiara illecito il trattamento in oggetto, in quanto n.3 delle n.5 telecamere installate inquadrano aree di proprietà comune ai OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (particella n. OMISSIS), ed un'area di proprietà esclusiva della Sig.ra OMISSIS, senza che questi abbiano esplicitamente prestato il consenso in forme valide;

ordina alla Sig.ra OMISSIS quale proprietaria dell'impianto di videosorveglianza installato presso l'abitazione sita in OMISSIS:

1. di conformare il trattamento alle disposizioni della L. 171/2018;
2. di darne riscontro a questa Autorità Garante **entro 30 giorni** dalla ricezione del presente provvedimento;
3. di comunicare a questa Autorità Garante nel termine di cui sopra eventuali consensi espressamente prestati da parte dei comproprietari in forma scritta ed ogni altra documentazione acquisita.

Il mancato riscontro alle suddette indicazioni ai sensi dell'art. 59, comma 2, della L. 171/2018 è punito con la sanzioni amministrativa di cui all'art. 72, comma 2, lett. d) della L. 171/2018.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Giudice Amministrativo, con ricorso giurisdizionale, così come previsto dall'art. 70 della L. 171/2018.

**Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali**

REPUBBLICA DI SAN MARINO